Infortunio sul lavoro: la responsabilitÃ penale del datore di lavoro

Descrizione

Ancor oggi gli infortuni sul lavoro, purtroppo, rappresentano una realtÃ comune e frequente: ogni lavoro infatti comporta per il lavoratore dei rischi che possono verificarsi in qualsiasi luogo di lavoro.

Se come **datore di lavoro sei indagato o imputato** per aver causato un **infortunio sul lavoro**, oppure sei un **lavoratore vittima di infortunio** verificatosi sul luogo di lavoro e vuoi chiedere il risarcimento dei danni subiti, lâ??accompagnamento di un professionista ti permetterÃ di tutelare al meglio i tuoi diritti e ridurre al minimo le conseguenze dannose.

Che cosa si intende per infortunio sul lavoro?

agorapro.eu

Quando si parla di **infortunio sul lavoro** si intende quellâ??**evento traumatico** dovuto ad una **causa violenta** che si verifica nel **luogo di lavoro** (o nello svolgimento dellâ??attivitÃ lavorativa), dal quale derivi lâ??impossibilitÃ a svolgere la propria mansione per una **durata superiore a tre giorni**.

PerchÃ© si possa parlare di infortunio sul lavoro Ã¨ necessario che vi sia un **rapporto di causalitÃ ** tra **lâ??attivitÃ lavorativa** e **lâ??evento** che ha portato alla lesione.

La causa violenta, dunque,consente di distinguere lâ??infortuniodalla malattia professionale(o tecnopatia) e si riferisce ad **unâ??azione di rilevante forza** che, interferendo in maniera repentina e diretta (violenta appunto) allâ??interno del luogo di lavoro, compromette lâ??integritÃ psico-fisica del lavoratore.

La normativa di riferimento

In tema di responsabilitÃ del datore di lavoro **la normativa di riferimento** Ã¨ data dal **D.lgs. 81/2008**, c.d. **Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, coordinato con il **D.lgs. n. 106/2009** e successive modificazioni.

Le ipotesi piÃ¹ frequentemente sanzionate dalla legge penale sono legate ai reati di **lesioni colpose** ed **omicidio colposo**, trattasi di fattispecie basate sulla **colpa** del datore di lavoro, o degli addetti alla sicurezza sul posto di lavoro, determinata dalla **mancata adozione di misure di sicurezza** idonee per tutelare la salute sul luogo di lavoro.

La responsabilitÃ del datore di lavoro

Il datore di lavoro Ã¨ colui che deve garantire la corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza nellâ??ambiente lavorativo. Questo non solo serve a **tutelare i lavoratori**, per ridurre o eliminare le situazioni di rischio, ma anche il **datore di lavoro stesso** che, in caso di

inadempienze, puÃ² invece incorrere in cause di responsabilitÃ civile e penale.

Sono diversi, infatti, **gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza**, che il datore di lavoro deve dimostrare di aver applicato. Tra i piÃ¹ importanti possiamo senzâ??altro citare:

la redazione e lâ??aggiornamento del **Documento di Valutazione dei Rischi**;
la stesura delle **relazioni tecniche** (es. rischio rumore, stress lavoro correlato, agenti chimici, biolog ecc);
la formazione e lâ??informazione dei lavoratori sui fattori di rischio e sulle corrette misure da adottare per prevenirli o limitarli;
la distribuzione e il controllo sullâ??utilizzo dei **dispositivi di protezione individuali**;
lâ??effettuazione della **sorveglianza sanitaria**, quando prevista.

Recentemente la Corte di Cassazione si Ã¨ pronunciata su un caso di responsabilitÃ penale ascritta ad un **committente** per infortuni sul lavoro in caso di **omessa predisposizione del Documento Unico di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze (**DUVRI) **e di omessa o insufficiente verifica sullâ??idoneitÃ tecnica dellâ??appaltatore.**

agorapro.eu

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, **sussiste la responsabilitÃ del committente** che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia **omesso di verificare lâ??idoneitÃ tecnico-professionale dellâ??impresa e dei lavoratori autonomi prescelti** in relazione anche alla pericolositÃ dei lavori affidati, poichÃ© lâ??obbligo di verifica non puÃ² risolversi nel solo controllo dellâ??iscrizione dellâ??appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo. (Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 3 giugno 2021, n. 21533)

Quale responsabilitÃ per lâ??azienda?

Il decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto **la responsabilitÃ amministrativa degli enti** derivante da reato. Sostanzialmente tale responsabilitÃ di natura amministrativa sorge in capo allâ??ente a fronte della commissione di una condotta penalmente illecita da parte di un soggetto ad essa intraneo,

A tal proposito, segnaliamo una recente sentenza (Cass. pen., Sez. IV, Sent. 5 febbraio 2021 n. 2848). su un caso di responsabilitÃ penale ascritta sia al datore di lavoro, imputato per il reato di lesioni personali colpose in violazione della normativa antinfortunistica, sia allâ??impresa per il connesso illecito amministrativo.

Nel caso di specie la Corte ha ribadito che la **responsabilitÃ dellâ??ente** Ã¨ prevista quando:

i reati sono commessi a **vantaggio o nellâ??interesse** dello stesso;
oppure i reati sono **commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dellâ??ente, nonchÃ© da chi gestisce e controlla, anche di fatto lo stesso.**

Pertanto, nel caso di incidente per violazione delle norme antinfortunistiche **risponderÃ anche lâ??ente** qualora **si accerti un risparmio di risorse economiche** dovuto alla mancata

predisposizione delle misure di prevenzione o delle misure cautelari

Il datore di lavoro Ã¨ sempre responsabile penalmente degli infortuni sul lavoro?

Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, come abbiamo detto, perseguono il fine di **tutelare il lavoratore** persino in ordine ad **incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia**; di conseguenza la condotta imprudente dellâ??infortunato non assurge a causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre lâ??evento quando sia comunque **riconducibile allâ??area di rischio inerente allâ??attivitÃ ** svolta dal lavoratore ed **allâ??omissione di doverose misure antinfortunistiche** da parte del datore di lavoro.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione: *â??â?¦ il comportamento imprudente dei lavoratori non adeguatamente formati non esenta mai il datore di lavoroâ?•* (Cass. Pen. Sez. IV, 19/05/2015 n. 39765)

Il datore infatti risponde in caso di violazione degli obblighi, anche specifici rispetto al singolo luogo o alla specifica lavorazione, sui quali deve fornire idonea formazione, laddove lâ??omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dellâ??evento.

agorapro.eu

I Giudici di legittimitÃ hanno chiarito che*: â??Il datore di lavoro non deve solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive, ma deve soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, per evitare la superficiale tentazione di trascurarleâ?•* (Cass. Pen. Sez. IV, 08/05/2019 n. 27787).

Di conseguenza anche avallare e/o non correggere prassi lavorative pericolose che costituiscano poi presupposto di infortuni costituisce condotta colposa e negligente del prestatore di lavoro.

Quando viene meno la responsabilitÃ del datore di lavoro?

Il datore di lavoro Ã¨ esonerato da una eventuale responsabilitÃ quando **lâ??infortunio** sul lavoro sia riconducibile **unicamente** al **comportamento â??abnormeâ?• del lavoratore,** che assume autonomamente delle condotte che fuoriescono dallâ??ambito delle mansioni e dallâ??area di rischio definita dalla lavorazione in corso.

CiÃ² nonostante, il datore di lavoro deve aver:

- somministrato correttamente la **formazione** (conoscenze e procedure utili allâ??acquisizione di competenze)
- fornito ogni **informazione** (conoscenze utili allâ??identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi, anche specifici, in ambiente di lavoro)
- assicurato **i sistemi di sicurezza e i DPI** (dispositivi di protezione individualedegli arti superiori degli arti inferiori, di occhi e viso, dellâ??udito, del capo, delle vie respiratorie, del corpo e della pelle, dalle cadute dallâ??alto, per la visibilitÃ)
- eseguito un **corretto addestramento** (sullâ??uso corretto di attrezzature, macchine, impianti e procedure).

Scritto da:
Avvocato Luisa Osellame, Diritto penale, Patrocinante in Cassazione

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
***iscriviti alla newsletter AgorÃ pro*.**

Categoria

Imprese e SocietÃ

agorapro.eu